Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

73/2015
Maggio/13/2015 (*)
Napoli 27 Maggio 2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Direttiva del 29 aprile 2015 ha dettato una serie di indicazioni in merito all'obbligatorietà dell'iscrizione dell'indirizzo PEC da parte delle imprese presso il Registro Imprese con particolare riferimento alle sanzioni applicabili in caso di violazioni al suddetto obbligo.

Come noto, a partire dal 30 giugno 2013 tutte le imprese, sia individuali che sotto forma di società, sono obbligate a dotarsi di un proprio indirizzo PEC da registrare presso il Registro Imprese.
Inizialmente il suddetto obbligo era stato previsto con il D.L. 185/2008 per i soli professionisti e società private, successivamente poi, con il c.d. Decreto Crescita, D.L. 179/2012, l'obbligo è stato esteso anche alle ditte individuali.
Ciò premesso, con la direttiva del 29 aprile 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, è intervenuto per dettare le misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all'obbligo di:

- ***munirsi di una casella di posta elettronica certificata;***
- ***iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;***
- ***mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;***

Di seguito i principali chiarimenti forniti dalla Direttiva ministeriale in esame.

ESCLUSIVITA' DELLA PEC

Il Ministero nella Direttiva chiarisce che ***l'iscrizione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima,*** perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche.

A tal scopo prima di procedere all'iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficio del registro delle imprese verifica, attraverso la consultazione degli elenchi (c.d. INI PEC) di cui all'articolo 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che questo non risulti già assegnato ad altra impresa. In tal caso invita il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d'iscrizione.

L'ufficio del registro delle imprese verifica, altresì, con modalità informatiche, se la casella già assegnata è inattiva ed in tal caso ne dà comunicazione alla Pubblica Amministrazione che gestisce il pubblico elenco in cui l'indirizzo è iscritto, perché adotti i provvedimenti di competenza; quando non è possibile individuare l'elenco in cui l'indirizzo è iscritto, la comunicazione è data a tutte le pubbliche amministrazioni che gestiscono gli elenchi di cui al citato articolo 16-ter.

Se l'indirizzo di posta elettronica certificata risulta nella esclusiva titolarità dell'impresa richiedente l'iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese, prima di procedere, ***verifica con modalità informatiche che la relativa casella sia attiva***; in caso negativo, ***invita il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine***, ***pena il rigetto della domanda d'iscrizione.***

VERIFICHE PERIODICHE SULL'OPERATIVITA' DELLA PEC ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE.

La Direttiva prevede che l'Ufficio del Registro Imprese, ai fini di assicurare il funzionamento della PEC iscritta, debba:

- ***ogni due mesi provvedere a verificare il corretto funzionamento delle Pec iscritte al Registro Imprese.*** Provvedere, inoltre, a verificare che le caselle siano funzionanti e, qualora accerti l'inattività o rilevi che ***l'indirizzo Pec non sia intestato alla sola impresa interessata, invita la stessa a presentare domanda di iscrizione per nuovo indirizzo Pec entro 10 giorni dalla notifica della irregolarità***;
- ***qualora la PEC iscritta sia non funzionante correttamente***, e un'impresa presenti una domanda di iscrizione, variazione, cessazione, integrazione delle attività svolte, ***sospendere l'istanza per 45 giorni, quando impresa individuale, e per 3 mesi quando trattasi di società fino a regolarizzazione della iscrizione PEC.***

SANZIONI APPLICABILI MANCATA ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA PEC

Il Ministero chiarisce nella Direttiva in esame che ***la mancata iscrizione della PEC al Registro delle Imprese, costituisce omessa comunicazione di atti e informazioni al Registro delle Imprese e comporta il rigetto di qualsiasi domanda inoltrata alla CCIAA oltre le sanzioni previste dagli artt. 2194 del codice civile (per le imprese individuali) e art. 2630 del codice civile per le società.***

SANZIONI PEC IMPRESE INDIVIDUALI

Articolo 2194 - *Inosservanza dell'obbligo di iscrizione*.

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, ***chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nei termini stabiliti dalla legge*** (*come introdotto per la Pec*) ***è punito con la sanzione amministrativa da € 10,33 a € 516,46.***

SANZIONI PEC SOCIETÀ

Articolo 2630 - *Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi*. ***Chiunque,*** essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una

società o in un consorzio, ***omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.***

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/GC